MISURE AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE IN FAVORE DEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

Art. 17

Proroga dei procedimenti espropriativi nell'ambito dei piani di zona

I procedimenti espropriativi per l'attuazione dei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ancorche' scaduti, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano iniziati ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonche' quelli iniziati, sempre ai sensi del menzionato articolo, nel termine di sei mesi da tale data, possono essere portati a compimento entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1984, non più in vigore dal 31 gennaio 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa
Estremi	Decreto-legge 1 dicembre 1984, n. 795
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-amministrative-e-finanziarie-in-favore-dei-comuni-ad-alta-1984/art-17-proroga-dei-procedimenti-espropriativi-nell-ambito-dei-piani-di-zona/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it